



UNIONE DEI COMUNI DEL COROS

Unione di Comuni costituita ai sensi dell'art.32 del D.Lgs n°267/2000 e dell'art.3 e 4 della L.R.n°12/2008 tra i Comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini, Ploaghe - Sede legale: Via Marconi n°14 CAP. 07045 Ossi(SS); C.F. 92108320901 – P.I. 02308440904; Tel. 0793406090 Fax 0793403041

E mail: segretario@unionecoros.it protocollo@pec.unionecoros.it

ALLEGATO "A" alla delibera di Giunta n. 11 del 05.04.2018

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE E L'UTILIZZO DEI BUONI PASTO

Art. 1

Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per il personale dirigente, delle categorie del comparto Regioni ed Autonomie Locali e per i Segretari Comunali. Il presente Regolamento tiene conto dei limiti di spesa imposti dalla normativa vigente in materia di personale e spending review.
2. L'Unione dei Comuni del Coros, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato e determinato, e part-time) il servizio sostitutivo della mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto.
3. Il servizio mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
4. Dopo la consegna all'avente diritto, i buoni pasto entrano nella piena disponibilità del medesimo e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione salvo quanto previsto al successivo art. 6.
5. Si ha diritto al godimento di un buono pasto per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo art. 3, fino alla concorrenza massima di 10 buoni pasto nel corso di un mese.
6. La fruizione del servizio di mensa è regolata dai seguenti principi:
 - è necessario che il lavoratore sia in servizio;
 - è necessario aver prestato l'attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti.
 - il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 2

Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile, attraverso l'utilizzo dei buoni pasto, in pubblici esercizi appositamente convenzionati.

Art. 3

Diritto al servizio sostitutivo di mensa

1. Ha diritto all'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata, il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, sia pieno che parziale.
2. Il diritto ad usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato), purché siano prestate nella giornata almeno 7 (sette) ore complessive di lavoro di cui almeno due nelle ore pomeridiane.
3. Il diritto spetta anche in caso di lavoro straordinario, debitamente autorizzato, o recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza, tranne i casi di recupero debiti orari, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 7 (sette) ore di lavoro, di cui almeno due nelle ore pomeridiane, anche nel caso di inversione del rientro pomeridiano o per esigenze strettamente funzionali al servizio da svolgere, sempre nel rispetto delle norme di cui sopra.
4. In ogni caso il rientro pomeridiano, per essere considerato tale, dovrà avere una durata non inferiore a 2 (due) ore lavorative; analogamente il turno antimeridiano non potrà essere inferiore alle restanti ore fino al raggiungimento delle 7 ore complessive.
5. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale secondo le stesse modalità stabilite per il personale a tempo pieno.
6. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata dal sistema di rilevazione automatizzato delle presenze.

Art. 4

Esclusione dal servizio di mensa

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata o nei giorni in cui non si effettua rientro pomeridiano.
2. Si ha diritto all'attribuzione del buono pasto per i dipendenti in missione, tranne che gli stessi, non richiedano il rimborso spese per l'usufruzione del pasto, e l'orario sia pari ad almeno 7 (sette) ore.

Art. 5

Valore ed utilizzo del buono pasto

1. Il valore nominale del buono pasto è di € 5,29;
2. Il buono pasto:
 - deve essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo;
 - non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;
 - può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi convenzionati;

Art. 6

Furto, smarrimento e deterioramento

1. In caso di furto o smarrimento di buoni pasto il dipendente che intende richiedere altri buoni in sostituzione di quelli smarriti o rubati, deve presentare all'Ente copia della relativa denuncia presentata all'autorità competente contenente l'indicazione specifica dei buoni a lui consegnati.
2. In caso di deterioramento dei buoni pasto l'amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegni i buoni deteriorati, ma comunque interi e riferibili alla gestione in corso.

Art. 7

Procedura di erogazione dei buoni pasto

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata da un incaricato del Settore competente, attraverso annotazione e firma su appositi moduli predisposti dall'Ufficio contabilità del Personale, con cadenza mensile successivamente alla maturazione del diritto alla fruizione dei buoni del mese precedente.
2. La consegna viene effettuata direttamente ad ogni dipendente avente diritto.
3. Nel mese successivo a quello di riferimento deve essere predisposto a cura dell'incaricato di settore e firmati dal Responsabile, un resoconto dei buoni consegnati sulla base dei rientri effettuati, come risultanti dalle timbrature registrate nel sistema automatizzato di rilevazione presenze.
4. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono e decorsa tale data essi possono essere restituiti e sostituiti con altri buoni solo entro il termine contrattualmente concordato con la ditta fornitrice.
5. I Responsabili di settore sono responsabili della corretta erogazione dei buoni pasto ai dipendenti che ne hanno diritto in relazione alle comunicazioni mensili previsti nel comma 3 del presente articolo.

Art. 8

Trattamento fiscale e contributivo del servizio mensa

1. A norma dell'art. 3 della L. n. 314/1997 (armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernente i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro), l'importo dei buoni pasto è assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali per la sola parte eccedente l'importo giornaliero ivi previsto.

Art. 9

Segretario dell'Unione – Responsabili di settore – Titolari P.O.

1. Il Segretario, I Responsabili di settore – Titolari di P.O., hanno titolo ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestano servizio anche nelle ore pomeridiane, purché siano rispettati i limiti di cui agli artt. 1 e 3 del presente regolamento e nel limite massimo di 10 buoni mensili. L'effettiva prestazione dell'attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane dovrà essere documentata dagli stessi, mediante l'utilizzo del sistema automatizzato di rilevazione presenze.

Art. 10 Disposizioni finali

1. In sede di contrattazione collettiva integrativa si procederà, ai sensi dell'art. 13 del CCNL del 09.05.2006, alla individuazione dei profili professionali che, pur non rientrando nei requisiti di cui al precedente art. 3, in quanto svolgenti un'articolazione dall'ordinario orario di lavoro possa, comunque, avere diritto a percepire il buono pasto e possa fruire di una pausa per la consumazione del pasto, per una durata determinata dal contratto decentrato
2. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio ai contratti collettivi di lavoro vigenti.